



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE PMI DANNEGGIATE DALLA PANDEMIA

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CHIARIMENTI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Tra mercoledì e sabato della scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sia l’atteso **provvedimento** con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’**art. 25** del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), (**allegato 1**), che la Circolare n. 15 esplicativa di tale agevolazione (**allegato 2**), nonché una scheda tecnica sul Provvedimento (**allegato 3**).

Una delle principali novità rispetto alla bozza anticipata riguarda i **termini e le modalità di presentazione**.

Come precisato nel provvedimento (§ 3.4) e nelle istruzioni, infatti, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno **15 giugno 2020** e non oltre il giorno **13 agosto 2020**.

Il provvedimento conferma che la trasmissione è effettuata mediante i **canali telematici** dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

NON SI TRATTA QUINDI DI UNA PRESENTAZIONE CON CLICK DAY MA LE ISTANZE VERRANNO TUTTE EQUAMENTE ESAMINATE E TRATTATE

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono invece essere trasmesse a partire dal **25 giugno** e non oltre il **24 agosto**.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una **nuova istanza** solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

È poi possibile presentare una **rinuncia** all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.



Si riassumono, di seguito le principali caratteristiche del provvedimento:

SOGGETTI A CUI SPETTA LA AGEVOLAZIONE

- imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato (quindi anche ai soggetti forfettari e regimi assimilati);
- soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa;
- enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (società di capitali e società cooperative ed enti assimilati);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- persone fisiche e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

SOGGETTI A CUI NON SPETTA LA AGEVOLAZIONE

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- Enti Pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

REQUISITI DI BASE PER OTTENERE LA AGEVOLAZIONE:

La possibilità di richiedere la agevolazione spetta solo se:

- a) l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile** 2020 è inferiore ai **due terzi** dell'ammontare **del fatturato e dei corrispettivi del**



meze di aprile 2019.

Per chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019 o per chi ha domicilio fiscale/sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (v. tabella sottostante), il contributo è calcolato in modo diverso a seconda che la differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019 **risulti negativa / positiva o pari a zero.**

Nel caso in cui la differenza risulti:

- negativa, alla stessa è applicabile la percentuale del 20% / 15% / 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi / compensi 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- positiva o pari a zero il contributo è pari a quello minimo (€ 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

REGIONE	EVENTO CALAMITOSO	COMUNI
EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA VENETO	Eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012	Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Saliera, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda
TOSCANA	Evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze	Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio
ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA	Eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese	Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: Campotosto (AQ); Capiignano (AQ); Monteleone (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE) Sub ambito territoriale M.ti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel S. Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Miglianico (RI); Posta (RI) Sub ambito territoriale AP-FM: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto Marche (AP); Montedivole (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP) Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacana (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo N. (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna S. Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); S. Angelo Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC) Area Val Nerina: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiofiume (PG); Polino (TR); Preci (PG); S. Anatolia Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG)
SICILIA	Evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018 Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019	Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea Territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari
MOLISE	Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018	Acquariva Collecroce, Campomarino, Castellibottaccio, Castellmauro, Guardafiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Penalis, Santa Croce di Magliano e Tavenna
LIGURIA	Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018	Zone del comune di Genova individuate con decreti n. 15 del 2018 e n. 18 del 2018 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 DPCM 4/10/2018



b) nell'anno 2019 si sia conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a **5 milioni di euro**.

Ai fini della verifica del secondo parametro la Agenzia ha fornito la indicazione dei seguenti rigi del modello di dichiarazione del 2019:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	



Per il calcolo del primo requisito invece la Circolare 15 della Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni del tutto analoghe a quelle già valide per la verifica dei cali di fatturato ai fini di altre agevolazioni (esempio bonus locazioni) che qui di seguito si riproduce:

- a) fatture di vendita (beni e servizi) assoggettate ad IVA al netto delle Note di Credito
- b) corrispettivi per vendite al dettaglio scorporati dall'IVA
- c) fatture di vendita (beni e servizi) per operazioni non imponibili (a soggetti non UE, a soggetti UE o sammarinesi e a esportatori abituali o servizi non imponibili art. 9, regime beni usati)
- d) fatture di vendita per operazioni esenti ai sensi art. 10
- e) fatture di vendita per operazioni non soggette ai sensi degli artt. Da 7 a 7 septies del DPR 633/72
- f) fatture per operazioni a regime monofase ex art. 74 (cessioni di rottami e altri materiali di recupero, cessioni di oro, altre operazioni)
- g) fatture per operazioni di vendita (cessioni o servizi) in reverse charge (prestazioni in subappalto edile, manutenzioni settore edile, cessioni di fabbricati, cessioni di prodotti elettronici e telefoni cellulari)

NON VANNO CONTEGGIATI, invece gli importi, registrati nella parte "vendite o IVA dovuta" della liquidazione periodica relativa alla registrazione delle autofatture in acquisto e alle integrazioni fatture per acquisti intracomunitari.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del mese di aprile 2019. La percentuale è del **20%**, **15%** e **10%** per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a **1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto costituisce componente positivo rilevato dal fruitore del credito e non concorre:

- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;



- al valore della produzione ai fini Irap;
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

CONTRIBUTO SUPERIORE AD € 150.000

Solo se l'ammontare del contributo è superiore a **150.000 euro**, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'**art. 85** del DLgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostantive di cui all'**art. 67** del medesimo decreto, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite **PEC**. Istanze pervenute alla casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite PEC.

POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Nella citata Circolare n. 15/E l'Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che il contributo in esame è **concesso sotto condizione risolutiva**.

La stessa Agenzia provvede **al controllo dei dati dichiarati** recuperando il contributo non spettante con l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%) e gli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo).

Nel caso in cui, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, **il contributo risulti in tutto o in parte non spettante** l'Agenzia evidenzia l'applicabilità anche della disposizione di cui all'art. 316-ter, C.p. per **indebita percezione** di erogazioni ai danni dello Stato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

In caso di **avvenuta erogazione** del contributo è applicabile anche l'art. 322-ter, C.p. in materia di **confisca**.

L'atto di recupero del contributo non spettante va notificato dall'Ufficio, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.



COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO TEMPORANEO DEGLI AIUTI DI STATO

Come sopra accennato il contributo in esame è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

In particolare nella citata Comunicazione è precisato che la Commissione UE **considera compatibili** gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a fronteggiare un'improvvisa carenza / indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, l'aiuto:

- può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure **rimanga al di sotto del massimale di € 800.000 per impresa;**
- **non può essere concesso** alle imprese che si trovavano **già in difficoltà al 31.12.2019** ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014.

Va infine evidenziato che le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate in conformità alle disposizioni di cui alle sezioni delle stesse e con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE "de minimis" / di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni / norme relative al cumulo previsti dai predetti Regolamenti comunitari (in particolare il contributo in esame va conteggiato con il beneficio collegato alla non debenza del saldo IRAP 2019 / primo acconto 2020).

Lo Studio ha organizzato il servizio di compilazione/spedizione delle istanze alla Agenzia delle Entrate secondo modalità e termini illustrate nella scheda di adesione che verrà trasmessa con separato invio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani